

Regolamento di organizzazione

- Adottato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 1 del 30 maggio 2012

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

(Legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 - art. 25, comma7)

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Definizione dell'ARAN Sicilia

1. L'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione siciliana (ARAN Sicilia) ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio, ai sensi del 7° comma dell'art. 25 della legge regionale 15/5/2000 ed ha sede in Palermo.

2. L'Agenzia di cui al comma 1 è denominata nel testo del presente Regolamento "ARAN Sicilia".

Art. 2

Scopi e funzioni dell'ARAN Sicilia

1. L'ARAN Sicilia svolge, con le modifiche e le integrazioni apportate dalla legge regionale 10/2000, le funzioni ed i compiti attribuiti all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN nazionale) dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.

2. In relazione alle funzioni-obiettivo di cui al comma precedente, l'ARAN Sicilia svolge i seguenti compiti:

- a. rappresenta legalmente la Regione siciliana e gli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o a controllo della Regione, di cui all'art. 1 della legge regionale 10/2000, agli effetti della contrattazione collettiva regionale di lavoro;
- b. esercita a livello regionale ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza a detti enti pubblici non economici, anche al fine della uniforme applicazione dei contratti collettivi. L'ARAN Sicilia inoltre fornisce all'Amministrazione regionale ed agli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o a controllo della Regione consulenza specialistica sulle relazioni sindacali e sui problemi di applicazione dei contratti collettivi, indicazioni a valenza generale sull'applicazione dei contratti collettivi e sulla contrattazione integrativa degli enti sottoposti a controllo della Regione;
- c. quantifica i costi contrattuali e gli oneri finanziari diretti e indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci delle Amministrazioni interessate;
- d. presta assistenza, su richiesta, ai fini della contrattazione integrativa, ai singoli rami dell'amministrazione regionale, agli enti sottoposti a controllo della Regione;
- e. cura le attività di studio, di monitoraggio e di documentazione necessarie alla contrattazione collettiva;

- f. cura la raccolta dei contratti collettivi integrativi e le attività strumentali al loro monitoraggio;
- g. predispone ed invia semestralmente al Governo regionale, alle competenti Commissioni parlamentari ed al Comitato di settore, ove costituito, un rapporto sulle retribuzioni dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche regionali;
- h. raccoglie, al fine della verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la rappresentatività sindacale, i dati concernenti le deleghe rilasciate per il versamento dei contributi sindacali e i dati relativi ai voti riportati nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale;
- i. promuove l'interpretazione autentica di clausole controverse dei contratti, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 10/2000, ove ciò sia richiesto dalle controparti, dalle amministrazioni regionali, o sia necessario per la risoluzione delle controversie;
- j. valuta l'opportunità di intervenire nel processo nei casi e nei modi previsti dall'articolo 64 del decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- k. partecipa a commissioni ed organismi nelle ipotesi previste dai Contratti Collettivi Regionali di Lavoro;
- l. effettua il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi regionali e sulla contrattazione collettiva integrativa secondo le norme di cui al comma 4° dell'art. 46 del decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- m. svolge ogni altra attività necessaria alla realizzazione dei fini istituzionali.

Art. 3

Modalità di attuazione dei compiti

1. Per la realizzazione dei compiti di cui all'art. 2 l'ARAN Sicilia può collaborare, anche sulla base di apposite convenzioni, con amministrazioni pubbliche ed enti pubblici o privati, e in particolare:
 - a. con l'ARAN Nazionale, per l'acquisizione dei dati in suo possesso utili per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'ARAN Sicilia;
 - b. con l'ISTAT, per l'acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici di rilevazione;
 - c. con l'eventuale Comitato di settore costituito, ai sensi del 1° comma dell'art. 27 della legge regionale 10/2000, dai legali rappresentanti degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o a controllo della Regione e con il Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro per l'accesso ai dati relativi ad aspetti rilevanti in ordine al costo del lavoro pubblico regionale, dagli stessi raccolti, e con il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del personale per l'accesso ai dati relativi al Conto Annuale del personale;
 - d. con il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del personale, con gli Assessorati regionali e con gli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o a controllo della Regione per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe sindacali.

2. L'attività di negoziazione collettiva, le relazioni sindacali e l'attività di assistenza alle amministrazioni regionali sono esercitate, nel rispetto dei vincoli posti dalle disposizioni vigenti, sulla base degli indirizzi e dei pareri della Giunta regionale e del Comitato di settore eventualmente costituito, ai sensi del 1° comma dell'art. 27 della legge regionale 10/2000, dai legali rappresentanti degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o a controllo della Regione.

3. Nello svolgimento delle funzioni e nel rapporto con l'Amministrazione regionale e con l'eventuale Comitato di settore, l'ARAN Sicilia si attiene ai principi del rispetto dei reciproci ruoli, della correttezza nei comportamenti e della riservatezza sui flussi di informazioni scambiati.

Art. 4

Organizzazione

1. L'organizzazione dell'ARAN Sicilia è improntata ai seguenti principi:

- a. funzionalità rispetto ai compiti ed ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;
- b. attribuzione ad un'unica struttura intermedia – Servizio - per ciascun procedimento, della responsabilità dello stesso;
- c. collegamento delle attività degli uffici adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici pubblici;
- d. imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) deputato alla comunicazione;
- e. contrattualizzazione del rapporto di impiego della dirigenza con responsabilizzazione rispetto all'osservanza delle direttive ed al raggiungimento degli obiettivi, da verificare attraverso sistemi di rilevazione;
- f. predisposizione di un sistema integrato di controlli interni;
- g. programmazione ed attuazione della formazione di tutto il personale per l'accrescimento professionale, il miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa e della qualità del servizio istituzionale.

TITOLO II

ORGANI

Art. 5

Organi dell'ARAN Sicilia

1. Sono Organi dell'ARAN Sicilia:
 - a. il Presidente;

- b. il Comitato direttivo;
- c. Organo di revisione.

Art. 6 **Presidente**

1. Il Presidente rappresenta l'ARAN Sicilia e cura i rapporti con il Governo regionale, l'Assemblea regionale e, in generale, con gli organi istituzionali regionali, nazionali e comunitari. Il Presidente, inoltre:

- a) sottoscrive i contratti collettivi di lavoro ai sensi dell'art. 27, comma 9, della legge regionale 10/2000;
- b) convoca e presiede le riunioni del Comitato direttivo, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, ne dirige i lavori, vigila sull'attuazione delle deliberazioni collegiali;
- c) vigila sul rispetto, da parte degli Uffici, degli indirizzi, degli obiettivi e delle direttive deliberati dal Comitato direttivo;
- d) cura i rapporti con il Comitato di settore, eventualmente costituito ai sensi del 1° comma dell'art. 27 della legge regionale 10/2000, in relazione agli indirizzi della contrattazione regionale;
- e) trasmette per l'acquisizione del parere di competenza ai sensi dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 27 della legge regionale 10/2000, alla Giunta regionale, per il tramite della Presidenza della Regione, l'ipotesi di accordo relativa ai dipendenti regionali ed al Comitato di settore, eventualmente costituito, l'ipotesi d'accordo per il personale degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o a controllo della Regione, di cui all'art. 1 della citata legge regionale 10/2000;
- f) trasmette, ai sensi dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 27 della legge regionale 10/2000, la quantificazione dei costi contrattuali alla Presidenza della Regione ai fini della valutazione sulla loro congruità e compatibilità con gli strumenti di programmazione;
- g) trasmette al Governo regionale, alle Commissioni parlamentari competenti ed al Comitato di settore, ove costituito, il rapporto di cui al precedente art. 2, lett. g);
- h) esercita i poteri a lui delegati dal Comitato direttivo;
- i) adotta in caso d'urgenza le determinazioni necessarie al funzionamento dell'ARAN Sicilia, da sottoporre a ratifica del Comitato direttivo nella prima riunione utile;
- j) esercita ogni altro potere a lui espressamente attribuito da disposizioni legislative o regolamentari;
- k) sovrintende a tutte le attività negoziali, amministrative e contabili necessarie alla gestione dell'ARAN Sicilia, assicurando la loro conformità con le disposizioni normative vigenti in materia, anche agli effetti della legge regionale 10/1991 e successive modifiche e integrazioni e del decreto legislativo 196/2003;
- l) è responsabile, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di relazioni sindacali, della gestione complessiva delle risorse umane, sia negli aspetti normativi che in quelli economici;
- m) sovrintende al funzionamento delle strutture intermedie dell'ARAN Sicilia e ne assicura la direzione ed il coordinamento;
- n) cura i rapporti con l'Organo di revisione e con il Nucleo di valutazione;
- o) cura le relazioni con le rappresentanze sindacali per le problematiche aziendali;
- p) sovrintende all'acquisto di prodotti, servizi, materiali e beni strumentali necessari al funzionamento dell'ARAN Sicilia;
- q) sovrintende allo svolgimento dei controlli interni;

- r) cura l'adempimento degli obblighi del datore di lavoro previsti dal D.Lgs. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Presidente, previa delibera del Comitato direttivo:

- a) emana le direttive e gli indirizzi per lo svolgimento dell'attività dell'ARAN Sicilia;
- b) promuove le liti attive, resiste alle liti passive, concilia e transige le liti;
- c) stipula convenzioni di collaborazione per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe con il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale, con gli Assessorati regionali e con gli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o a controllo della Regione;
- d) stipula i protocolli per la regolazione dei rapporti tra l'ARAN Sicilia e il Comitato di Settore eventualmente costituito, nonché le intese per la disciplina delle attività di assistenza richieste dalle Amministrazioni regionali;
- e) stipula eventuali convenzioni, protocolli o intese per la disciplina di attività di collaborazione con le pubbliche amministrazioni, con organismi pubblici o privati, regionali, nazionali o comunitari;
- f) costituisce l'Osservatorio per il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi regionali e sulla contrattazione collettiva integrativa.

3. Il Presidente informa regolarmente il Comitato direttivo sull'andamento dell'attività negoziale e sui rapporti con il Comitato di Settore, eventualmente costituito, ai sensi del 1° comma dell'art. 27 della legge regionale 10/2000.

4. Il Presidente può delegare funzioni proprie a ciascuno dei componenti del Comitato direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal componente del Comitato direttivo con maggiore anzianità nell'ufficio o, in caso di pari anzianità, dal più anziano d'età.

6. Il Presidente si avvale di una unità di staff alle proprie dipendenze nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Art. 7 **Comitato direttivo**

1. Il Comitato direttivo:

- a. approva i regolamenti di organizzazione, di funzionamento e di contabilità, e le loro eventuali modifiche;
- b. definisce la pianificazione strategica dell'attività dell'ARAN Sicilia e approva i piani, gli indirizzi e le direttive per lo svolgimento della medesima;
- c. predispone e approva il bilancio di previsione, gli assestamenti e le variazioni di bilancio e il conto consuntivo;

- d. nomina l'Organo di revisione su proposta del Presidente e ne determina il compenso;
- e. nomina il Nucleo di valutazione su proposta del Presidente e ne determina il compenso;
- f. sovrintende all'elaborazione di ogni altro atto afferente le funzioni obiettivo;
- g. valuta la rispondenza dell'attività dell'ARAN Sicilia ai piani, indirizzi e direttive impartiti;
- h. con propria deliberazione, su proposta del Presidente, individua e organizza le strutture intermedie e l'unità di staff, in modo da distribuire adeguatamente i compiti relativi alle funzioni-obiettivo;
- i. su proposta del presidente affida l'incarico di dirigere le strutture intermedie, i compiti operativi e di gestione a dirigenti in servizio presso l'Aran Sicilia, valutandone successivamente i risultati;
- j. provvede all'assegnazione delle risorse umane e strumentali alle strutture intermedie;
- k. delibera sulle materie di cui all'art. 6, comma 2°;
- l. delibera su ogni altra questione ad esso sottoposta dal Presidente;
- m. assume ogni altra deliberazione inerente ai compiti attribuiti dalla legge all'ARAN Sicilia, salvo quelle esclusive del Presidente o delegate allo stesso o agli altri organi o soggetti;

2. Il Comitato direttivo, con il voto favorevole del Presidente può delegare proprie responsabilità, poteri e specifici affari ad uno o più componenti, i quali ne riferiscono regolarmente al Comitato direttivo;

3. Il Comitato direttivo si riunisce di norma nella sede di Palermo. Per particolari motivi il Comitato direttivo può riunirsi in un altro luogo. Degli argomenti oggetto della riunione è data comunicazione ai componenti attraverso l'ordine del giorno. Le convocazioni sono comunicate non oltre il terzo giorno che precede la riunione salvo motivate ragioni di urgenza.

4. Ciascuno dei componenti può chiedere l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno e può chiedere la convocazione del Comitato direttivo specificando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. In tal caso il Presidente cura che la convocazione avvenga entro dieci giorni dalla richiesta.

5. Per motivi di urgenza l'ordine del giorno può essere integrato dal Comitato all'unanimità dei componenti all'inizio della riunione.

6. Il Comitato direttivo determina le modalità relative alla trasmissione della documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 8

Assunzione delle funzioni, dimissioni e sostituzione dei componenti del Comitato direttivo

1. Nella riunione di insediamento, il Presidente e i componenti del Comitato direttivo dichiarano formalmente, sotto la propria responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 46, comma 7° del D.Lgs.165/2001 e dall'art. 11 della legge regionale n. 26/2012.

2. Ove risulti che un componente versi in una delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1, il Comitato direttivo, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non superiore a trenta giorni entro il quale egli può esercitare l'opzione. Trascorso tale termine, ove non sia cessata la causa d'incompatibilità e l'interessato non abbia presentato le proprie dimissioni, il Presidente, o chi ne fa le veci, provvede a darne comunicazione al Presidente della Regione per i provvedimenti di competenza .

3. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 2, le dimissioni sono presentate al Comitato direttivo. Il Presidente, o chi ne fa le veci, informa immediatamente il Presidente della Regione per i provvedimenti di competenza. Le dimissioni hanno effetto dalla data della loro accettazione.

4. Alle deliberazioni di cui al comma 2 non partecipa l'interessato.

5. In caso di cessazione di un componente dalla carica per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, il Presidente, o chi ne fa le veci, ne dà notizia al Presidente della Regione ai fini della sostituzione.

6. Nel caso in cui un componente del Comitato direttivo si assenti, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive, il Presidente, o chi ne fa le veci, ne dà immediata notizia al Presidente della Regione anche ai fini della eventuale revoca dell'incarico.

Art. 9

Riunioni del Comitato direttivo

1. Per la validità delle riunioni del Comitato direttivo è necessaria la presenza di almeno due componenti tra i quali il Presidente o chi ne assume le funzioni, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5.

2. Le funzioni di Segretario del Comitato direttivo sono svolte da un Funzionario direttivo individuato dal Presidente tra quelli appartenenti all'unità di staff, che è incaricato dei compiti di segreteria delle riunioni del Comitato e provvede alla trasmissione dell'ordine del giorno della riunione e della documentazione relativa alle proposte di deliberazione. Per particolari riunioni il Comitato direttivo può affidare le funzioni di Segretario al componente meno anziano di età.

3. Il Segretario del Comitato direttivo redige il verbale delle riunioni del Comitato medesimo dal quale dovranno risultare i nomi dei componenti presenti ed assenti, l'ordine del giorno e, per ciascun argomento trattato, la relazione, gli elementi essenziali della discussione e le conclusioni, nonché il risultato delle votazioni. I verbali delle riunioni, approvati dal Comitato direttivo nella riunione successiva, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono raccolti e conservati dalla struttura responsabile dei compiti di segreteria delle riunioni del Comitato.

4. Le deliberazioni del Comitato direttivo sono adottate a maggioranza dei votanti e comunque con non meno di due voti favorevoli. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato.

5. Il voto è sempre palese. Sono prese a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche.

6. Le deliberazioni del Comitato direttivo sono comunicate a firma del Presidente.

7. Il rilascio di copie integrali o di estratti di deliberazioni e di atti di ufficio, ove consentito, è autorizzato dal Presidente, su richiesta motivata ed a spese degli interessati.

Art. 10

Organo di revisione

1. L'Organo di revisione è composto da un sindaco unico scelto tra i Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'Organo di revisione dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per una sola volta.
3. Il compenso del sindaco unico è determinato dal Comitato direttivo.
4. I compiti dell'Organo di revisione sono quelli definiti dalla legge e dal Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza dell'Agenzia.

Art. 11

Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione è composto da un componente (esperto valutatore) scelto tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e di valutazione, nominato dal Comitato direttivo su proposta del Presidente.
2. Il compenso dell'esperto valutatore è determinato dal Comitato direttivo.
3. Il componente del Nucleo di valutazione dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per una sola volta.
4. Il Nucleo supporta il Presidente ed il Comitato direttivo nelle valutazioni, in particolare per quanto attiene alla determinazione degli standard di riferimento, alla coerenza delle scelte organizzative con le finalità dell'ARAN Sicilia e ai risultati dell'attività dei Dirigenti delle strutture intermedie in relazione agli obiettivi assegnati. A tal fine, il Nucleo di valutazione presenta al Comitato direttivo e all'Organo di revisione una relazione entro il 31 gennaio di ciascun anno.
5. Il Nucleo di valutazione esprime inoltre parere su specifici aspetti attinenti l'organizzazione e la valutazione dei risultati, su richiesta del Presidente o del Comitato direttivo dell'ARAN Sicilia.

TITOLO III

STRUTTURA DELL'ARAN SICILIA

Art. 12

Struttura dell'ARAN Sicilia

1. L'ARAN Sicilia è articolata in 2 (due) strutture intermedie denominate "Servizi" in corrispondenza alle funzioni di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, nonché da una unità di supporto (staff) alle attività degli Organi. Il comitato direttivo, su proposta del presidente, può deliberare l'istituzione di unità operative di base all'interno delle strutture intermedie.
2. Le attività gestionali corrispondenti alle funzioni-obiettivo sono:
 - a. supporto alle attività del Presidente, del Comitato direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti e del Nucleo di valutazione;
 - b. attività preparatorie e istruttorie per la contrattazione collettiva regionale; supporto alla gestione delle trattative; assistenza agli enti sottoposti a controllo della Regione; conservazione dei contratti collettivi regionali ed eventualmente di quelli integrativi; verifica dei requisiti per la legittimazione alla

contrattazione collettiva delle organizzazioni e confederazioni sindacali ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 10/2000; attività preparatorie e istruttorie alla indizione delle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale e alla emanazione degli indirizzi per la contrattazione collettiva integrativa;

- c. attività di gestione e controllo sulle entrate dell'ARAN Sicilia, bilancio, contabilità, contratti, attività strumentali alla gestione, l'informatizzazione, la sicurezza e attività in genere riguardanti la gestione ed il funzionamento della sede dell'ARAN Sicilia; attività di gestione delle risorse umane e adempimenti riguardanti i rapporti di lavoro e di collaborazione con l'ARAN Sicilia nonché utilizzazione del personale di cui al comma 11° dell'art. 25 della legge regionale 10/2000; tutte le attività che riguardano la comunicazione con l'esterno e l'immagine dell'ARAN Sicilia;
- d. attività relativa al contenzioso in cui sia parte l'ARAN Sicilia; sua difesa in giudizio; consulenza interna; i connessi rapporti con le altre Amministrazioni pubbliche, l'Avvocatura dello Stato e/o altri Uffici legali, nonché il collegamento con le relative banche dati;
- e. attività di catalogazione dei contratti collettivi regionali sottoscritti dall'ARAN Sicilia ed eventualmente di quelli integrativi previsti dal 2° comma dell'art. 25 della legge regionale 10/2000; attività di raccordo con l'ISTAT, con il Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro e con i Dipartimenti regionali della Funzione Pubblica e del Personale e della Programmazione per l'acquisizione di dati e informazioni statistiche; redazione del rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei dipendenti regionali di cui al comma 3 dell'art. 46 del D.Lgs.165/01; espletamento, anche attraverso accordi, convenzioni od incarichi, di attività di ricerca e documentazione sulla regolazione dei rapporti di impiego e di lavoro del settore pubblico; tenuta e aggiornamento della biblioteca e collegamento alle banche dati; ausilio alla informatizzazione e alla creazione di banche dati dell'ARAN Sicilia.

Art. 13

Incompatibilità

1. I dirigenti in servizio a qualunque titolo presso l'ARAN Sicilia, nonché i titolari di consulenze, collaborazioni ed incarichi professionali con la medesima struttura, non devono versare nelle condizioni di incompatibilità previste, per i componenti del Comitato direttivo, dall'ultimo periodo del 4° comma dell'art. 25 della legge regionale 10/2000 e dalla l.r. n. 26/2012.
2. Con delibera del Comitato direttivo sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati al personale alle dipendenze dell'ARAN Sicilia, ferme restando le procedure di autorizzazione e le incompatibilità di cui all'art. 53 del D.Lgs.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE

Art. 14

Personale ed organico ARAN Sicilia

1. Il personale assegnato temporaneamente presso l'ARAN Sicilia conserva lo stato giuridico ed economico delle amministrazioni di provenienza.

TITOLO V

ENTRATA IN VIGORE

Art. 15

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore, dopo l'esercizio del controllo ai sensi del comma 7 dell'art.25 della legge regionale 10/2000.